

ACCORDO

per la realizzazione del "Progetto pilota per la riduzione dello stress lavoro-correlato attraverso il supporto della scelta degli indicatori per la misurazione delle prestazioni con realtà virtuale e con la piattaforma Inail nel territorio lombardo"

tra

INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Lombardia, con sede legale in Via IV Novembre 144 in Roma e ufficio in Milano, via Giuseppe Mazzini 7, codice fiscale 01165400589, rappresentato dal Direttore regionale, Dott.ssa Alessandra Lanza

ed

E.BI.TE.N. Lombardia, con sede a Crema, via Olivetti n. 17, codice fiscale 01364250199, di seguito nominato E.BI.TE.N, rappresentato dal Presidente, Dott. Alberto Bertolotti,

di seguito dette anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- INAIL, in forza degli artt. 9, 10 e 11 del d.lgs. n.81/2008, ha il compito di svolgere attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico, anche in collaborazione con le organizzazioni operanti sul territorio e con il sostegno finanziario di iniziative utili alla diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- INAIL Direzione centrale Prevenzione, nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione e perseguite sulla base di quanto delineato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ha stabilito le Linee di Indirizzo Operativo per la Prevenzione (LIOP), pubblicate sul portale istituzionale (www.inail.it), che definiscono le priorità per lo sviluppo delle politiche di prevenzione, finalizzate a valorizzare le azioni sinergiche di "sistema", e a consolidare la rete di rapporti sia a livello centrale che territoriale, basate sull'interazione con le Istituzioni unitamente alla realizzazione di azioni di coinvolgimento delle parti sociali;

- INAIL Direzione regionale Lombardia ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell'azione prevenzionale nell'ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l'anno 2023, pubblicato sul sito dell'Istituto in data 17 febbraio 2023. L'Avviso contiene i requisiti, gli ambiti di intervento e le modalità per la presentazione entro il termine 31 maggio 2023 di manifestazioni di interesse per lo sviluppo di azioni prevenzionali in ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Gli ambiti di intervento, in armonia con il Piano nazionale di prevenzione (PNP) 2020/2025, approvato dal Ministero della salute in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 agosto 2020 con atto n. 127/CSR e con il Piano regionale della prevenzione, approvato con DGR n. XI/6869 del 2 agosto 2022, nel quadro delle intese realizzate a livello istituzionale nell'ambito delle attività del Comitato di regionale di coordinamento ex art. 7 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. sono i seguenti, declinati in obiettivi:
 - prevenzione del rischio aggressione anche nel lavoratore in solitario;
 - prevenzione del rischio chimico con riferimento all'uso di fitofarmaci in agricoltura;
 - prevenzione del rischio stradale nell'ambito della mobilità sostenibile;
 - prevenzione del rischio derivante dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni alla luce della direttiva (UE) 2022/431 con particolare riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione;
 - scelta degli indicatori prestazionali per ridurre lo stress lavoro-correlato;
 - individuazione di specifici interventi per ridurre i rischi da MMC e sovraccarico bio-meccanico nel settore della logistica;
 - la gestione del rischio lavorativo e dell'emergenza nei confronti delle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettuale;
 - interventi di tipo medico per la riduzione del rischio di incidenti stradali causati da alterazioni clinico-patologiche;
- in data 19 maggio 2023 E.BI.TE.N ha trasmesso la propria manifestazione di interesse con riferimento al citato Avviso pubblico, allegando la scheda progettuale e i relativi documenti;
- con determinazione n. 736 del 14 novembre 2024 INAIL Direzione regionale Lombardia ha autorizzato l'ammissione della proposta progettuale presentata da E.BI.TE.N e la successiva stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico;

CONSIDERATO CHE

- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- alla base del presente accordo è stata definita una compartecipazione delle attività progettuali e degli impegni finanziari, come riportato nell'allegata scheda definitiva del progetto da realizzare (allegato 1) e nel piano economico e finanziario (allegato 2), che costituiscono parte integrante del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO:

di sottoscrivere un accordo per la realizzazione del "Progetto pilota per la riduzione dello stress lavoro-correlato attraverso il supporto della scelta degli indicatori per la misurazione delle prestazioni con realtà virtuale e con la piattaforma Inail nel territorio lombardo" (progetto di promozione e informazione per lavoratori e datori di lavoro di piccole e medie imprese del territorio regionale lombardo).

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione del "Progetto pilota per la riduzione dello stress lavoro-correlato attraverso il supporto della scelta degli indicatori per la misurazione delle prestazioni con realtà virtuale e con la piattaforma Inail nel territorio lombardo", i cui contenuti, obiettivi, destinatari, collaborazioni, indicatori di efficacia, piano di comunicazione, quantificazione della spesa, modalità e tempi di attuazione, sono descritti in dettaglio nel progetto stesso, allegato al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il progetto si rivolge ai lavoratori e ai datori di lavoro di piccole e medie imprese del territorio regionale lombardo e specificamente nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona.

Art. 3

Comitato paritetico di coordinamento

1. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato paritetico di coordinamento, composto da rappresentanti di E.BI.TE.N e di INAIL Direzione regionale Lombardia. Ogni ente individua i propri componenti in numero non inferiore a due. Il Comitato, condividendo ogni decisione, presidia l'efficace realizzazione del progetto allegato al presente accordo, indirizza gli interventi e definisce i criteri di individuazione dei destinatari, anche in base all'andamento infortunistico, monitorando e valutando i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi individuati.
2. Il Comitato si riunisce secondo le modalità condivise dai partner con cadenza almeno trimestrale, verbalizzando gli incontri e redigendo una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 4

Impegni delle parti

1. Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
 - a) mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione della predetta iniziativa progettuale, in una logica di partecipazione e di ampia diffusione dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti nel comparto di interesse;
 - b) mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali, secondo il dettaglio di cui al progetto allegato;
 - c) monitorare costantemente i risultati delle varie attività, con cadenza trimestrale, per verificare l'efficacia delle attività svolte, tenendo conto delle complessità dell'intervento prevenzionale e delle caratteristiche professionali dei destinatari.
2. Le attività di cui al presente accordo si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e delle Linee di Indirizzo Operative per la Prevenzione (LIOP) 2021 approvate dall'INAIL e attualmente vigenti.
3. In particolare, nell'attuazione del progetto, le Parti si impegnano a:

- a) adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione e il controllo delle singole operazioni ammesse al regime di compartecipazione;
 - b) garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
 - c) non apportare modifiche sostanziali all'accordo e al relativo progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva comunicazione formale e vi sia stata formale autorizzazione da parte del Comitato paritetico di coordinamento, di cui all'articolo 3;
 - d) utilizzare il logo di ciascun partner su tutta la documentazione inerente alla realizzazione delle attività progettuali;
 - e) informare preventivamente e tempestivamente sulla organizzazione di eventi, specificando le modalità di comunicazione, informazione e pubblicità da adottare relativamente alle attività progettuali compartecipate.
4. E.BI.TE.N si impegna altresì a:
- a) fornire a INAIL Direzione regionale Lombardia tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;
 - b) conservare e tenere a disposizione di INAIL Direzione regionale Lombardia tutti i documenti giustificativi in originale o in copia conforme concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento realizzato.

Art. 5

Profili economici e amministrativi

1. Il costo complessivo stimato del progetto come da piano economico finanziario allegato al presente progetto (allegato 2) è pari a € 9.350,00 (novemilatrecentocinquanta/00) e sarà sostenuto:
 - a) da E.BI.TE.N., per una somma pari a € 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50), quale contributo per le spese che saranno sostenute per l'organizzazione e l'attuazione delle attività di progetto;
 - b) da INAIL Direzione regionale Lombardia per la somma di € 5.972,50 (cinquemilanovecentosettantadue/50) complessivi, di cui € 5.622,50 (cinquemilaseicentoventidue/50) quale contributo economico e di cui circa € 350,00 come costi figurativi stimati per il proprio personale. Tale importo di compartecipazione contribuirà alle spese che saranno sostenute per la realizzazione delle attività di progetto.

2. Ai fini amministrativi viene individuato come capofila E.BI.TE.N, che si occuperà di raccogliere tutti gli elementi attinenti alla rendicontazione e gestione delle procedure contabili di spesa.
3. I pagamenti saranno effettuati per stato di avanzamento delle attività svolte. La verifica sullo stato di avanzamento sarà eseguita con cadenza semestrale; il relativo contributo economico sarà corrisposto dietro presentazione di rendiconti dettagliati e puntuali dell'attività svolta, accompagnati dalle relative giustificazioni contabili dei costi sostenuti, nel rispetto delle singole voci di spesa previste per la realizzazione delle attività di progetto, come di seguito specificato:
 - a) i rendiconti finanziari dovranno essere resi secondo criteri di evidenza pubblica, dettagliando le singole voci di spesa riportate nel progetto, allegando i documenti giustificativi in copia conforme (a titolo meramente esemplificativo: fatture/cedolini mandati di pagamento quietanzati; contratti/ lettere d'incarico);
 - b) la rendicontazione economica relativa al saldo finale dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 90 gg (novanta giorni) liberi dalla conclusione del progetto, pena la perdita della quota residua del contributo;
 - c) contestualmente alla rendicontazione economica relativa al saldo finale, dovrà essere presentato un report riassuntivo delle attività svolte, con l'evidenza degli elementi per la valutazione dell'efficacia del progetto, nonché i fattori critici eventualmente emersi, con le soluzioni adottate al riguardo.
4. La suddetta relazione è vincolante per l'erogazione del saldo finale.
5. Ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n.136 il capofila si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'indicazione di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Le evidenze di pagamento riporteranno il Codice Unico di Progetto (CUP E11D24000440003).
6. E.BI.TE.N ha individuato Mandy s.r.l. quale terzo operatore privato, scegliendolo secondo le procedure previste a garanzia dei principi generali di trasparenza, imparzialità e pubblicità del sistema degli appalti pubblici, attesa la natura pubblicistica delle finalità perseguite e delle risorse finanziarie impegnate. L'eventuale affidamento di attività di esecuzione del progetto ad ulteriori soggetti terzi dovrà essere preventivamente autorizzato da INAIL Direzione regionale Lombardia nel rispetto dei suddetti principi. Il capofila si impegna, inoltre, a indicare nel rapporto con il terzo contraente la clausola con cui il terzo stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

7. INAIL Direzione regionale Lombardia, con successivo atto, renderà note al capofila le modalità di presentazione della rendicontazione delle spese entro il citato termine di 90 giorni con la relativa modulistica.

Art. 6

Codici etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici etico e di comportamento e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute. La violazione dei Codici etico e di comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto al risarcimento del danno alla immagine e onorabilità subito dalla parte lesa.

Art. 7

Proprietà intellettuale

1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato anche dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente accordo, a seguito di espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
2. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet e/o sui propri social media notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 8

Tutela dell'immagine

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. In particolare i loghi delle Parti saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
3. L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

4. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 9

Trattamento dei dati

1. I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, e del D.Lgs.n.196/2003, esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione della presente accordo, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite.
2. Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Art. 10

Recesso

1. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Art. 11

Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua stipula e avrà la durata di 12 mesi dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 12

Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile e verso terzi dei propri dipendenti e dei propri collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Procolo d'Intesa.

Art. 13

Sicurezza sul lavoro

1. Ferma restando la possibilità di effettuare incontri in remoto, soprattutto quando ciò risulti in linea con le indicazioni vigenti al momento in materia di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle Parti si rechi presso uffici dell'altra per incontri ed altre attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante assicurerà al sopra citato personale ed esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori sulla base delle risultanze del proprio DVR redatto ai sensi del predetto D.lgs. n. 81/2008 nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
2. I lavoratori dipendenti o equiparati devono attenersi, alle norme e regolamenti in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente accordo.

Articolo 14

Tutela della riservatezza

1. Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
2. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

3. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
 - I. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
 - II. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
 - III. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato dette informazioni.
4. Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sull'informazione confidenziale, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
5. La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, a un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Art. 15

Foro competente

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo che è retto e disciplinato unicamente dalla Legge italiana; se ciò non fosse sufficiente a risolvere la vertenza, le Parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le Parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente il Foro di Milano.

2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art.4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni; le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il testo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto

E.BI.TE.N. Lombardia:

Il Presidente

Dott. Alberto Bertolotti

INAIL Direzione regionale Lombardia:

Il Direttore regionale

Dott.ssa Alessandra Lanza